

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1309

Procedura di infrazione Comunitaria 2011/2215 Violazione art. 14 lettere b) e c) direttiva 1999/31/CE, sito 'Cobema' Canosa di Puglia. Approvazione schema di Accordo di Programma.

Assente l'Assessore all'Ambiente, Giovanni Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti, confermata dal Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Premesso che

Con nota del 28.02.2012 la Commissione Europea inviava la lettera di costituzione in mora invitando il Governo italiano, in conformità all'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, a trasmettere osservazioni al riguardo.

Con nota prot. n. 12223 del giorno 01.09.2017, acquisita al prot. n. 10303 del 7.9.2017, il Mattm notificava il ricorso depositato dalla Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea per il deferimento dello stato italiano alle procedure giudiziarie volte all'accertamento della violazione dell'art. 14 lett. b) e c) della direttiva 1999/33/CE, comunicando che in relazione alla Regione Puglia, le contestazioni permanevano per cinque discariche, ricadenti in Provincia di Barletta Andria e Trani denominate: IGEA srl Comune di Trani, COGESER Comune di Bisceglie, F.LLI ACQUAVIVA Comune di Andria, D'ORIA G. & C. S.n.c., Comune di Andria e COBEMA, Comune di Canosa di Puglia.

Con nota prot. n. 10335 del 7.9.2017 la Regione Puglia provvedeva a inoltrare il predetto ricorso alla Competente autorità, Provincia di Barletta, Andria e Trani, chiedendo ulteriori documenti e atti volti a supportare l'avvocatura di Stato nella definizione delle contro deduzioni, percorso difensivo per contestare gli addebiti mossi a carico dei siti ricadenti nella Regione Puglia.

Considerato che,

Tra i siti ricadenti nella procedura di infrazione comunitaria 2011-2215 per il supposto addebito di mancato adeguamento al Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti vi era la discarica Cobema Srl ubicata in Canosa di Puglia;

Dalla disamina della documentazione trasmessa dalla Provincia Bat, prott. nn. 32699/2017 32804/2017 33144/2017 33835/2017, emergeva che

- La discarica Cobema era stata autorizzata in forza della Deliberazione Giunta Provinciale di Bari n. 416 del 17/02/1995, Deliberazione di Giunta Provinciale di Bari n. 1624 del 25/07/1997 e Deliberazione di Giunta provinciale di Bari n.1625 del 25/07/1997.
- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di BARI n. 54 del 29 aprile 2005 era stato approvato il piano di adeguamento della discarica, nonché gli elaborati progettuali relativi alla chiusura definitiva, al piano di sorveglianza e controllo, al piano di ripristino ambientale e al piano di gestione post-operativa ai sensi del D.lgs. 36/2003.
- I conferimenti cessavano alla data prevista nella predetta determinazione dirigenziale, nella quale si prescrivevano gli adempimenti chiusura e post gestione post operativa previsti dal Dlgs 36/2003.
- La Provincia di Bat con propria nota n. 51085 del 13.11.2015 già evidenziava che il sito Cobema srl era dotato di copertura provvisoria, ma non risultava eseguito nessun intervento concreto volto alla chiusura definitiva della discarica ai sensi del Dlgs 36/2003.

Ritenuto pertanto urgente dar corso alle procedure di chiusura definitiva e post gestione della discarica Cobema srl ai sensi della normativa nazionale Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e pertanto in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, la Regione Puglia attivava una serie di tavoli interlocutori con la Provincia di Bat, Autorità Competente ai sensi della Lr. 17/2007, art. 6, al fine di avviare un percorso solutorio delle procedure statali di infrazione comunitaria.

Vista la Conferenza di Servizi del 9.2.2017, tenuta presso la sede della Provincia Bat, nella quale

- l’Autorità competente, dichiarava che previa diffida, avrebbe disposto gli atti ex lege necessari per l’avvio degli interventi prioritari e necessari delle attività da porre in essere, in via sostitutiva e in danno del Gestore inadempiente.
- Le rappresentanze regionali comunicavano che per l’avvio dell’azione surrogata in danno al soggetto obbligato l’amministrazione provinciale avrebbe potuto reperire risorse rinvenienti dal Piano di Tutela Ambientale, mediante riprogrammazione e rimodulazione delle stesse.

Vista la nota prot. n. 5771 del 15.2.2017 la Provincia di Bat **diffidava** la Società Cobema *‘ad avviare senza ulteriori indugi la realizzazione del progetto di chiusura definitiva dell’impianto in conformità con quanto approvato con DD 54/2005; ad avviare la realizzazione di tutte le opere impiantistiche accessorie approvate con il progetto di adeguamento al Dlgs 36/2003; a procedere alla completa asportazione del percolato eventualmente presente nel pozzo, attestandone l’avvenuta attuazione; eseguire le attività di monitoraggio... ‘.*

Vista la nota prot. 16566 11.5.2017 con cui la Provincia di Bat, settore VI, servizio Tutela Ambiente, nel riscontrare la richiesta di aggiornamenti trasmessa dalla Regione Puglia giusta nota 3032 10.5.2017, comunicava l’inadempienza del Gestore e i reiterati atteggiamenti di inerzia, rispetto alle prescrizioni rilevate dall’Autorità competente volte a dar seguito alle procedure in corso e all’adempimento della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Visti gli esiti del tavolo ministeriale del giorno 18 maggio 2017, nel quale la Direzione generale dei rifiuti e dell’inquinamento, del Mattm, comunicava la disponibilità delle risorse finanziarie previste nel Piano Operativo Ambiente, Del. Cipe 55/2016 per un complessivo importo di € 20.000,00, assegnati al territorio pugliese per la messa a norma delle discariche preesistenti ricadenti nell’infrazione comunitaria 2011-2215.

Vista la nota della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n. 9284 del 9.8.2017 con cui veniva inoltrata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la documentazione trasmessa dalla Provincia Bat relativa alla proposta di intervento di chiusura definitiva e post gestione ai sensi del Dlgs 36/2003 per il sito Cobema srl per un importo stimato di €. 4.210.000,00 e post gestione trentennale come previsto dal Dlgs 36/2003.

Considerato che contestualmente alla predetta trasmissione documentale si invitava il Ministero ad avviare le procedure necessarie all’erogazione dei fondi stanziati dallo Stato con piano Operativo adottato con delibera CIPE n. 55 del 1.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.4.2017, n. 88, serie generale.

Vista la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia prot. n. 9169 del 28.9.2017 nella quale si comunicava il nullaosta della medesima amministrazione alla rimodulazione delle risorse finanziarie di cui al Piano di Tutela Ambientale.

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia di Bat n. 42 del 3.10.2017 avente ad oggetto ‘piano di attuazione della Provincia di Barletta Andria e Trani degli interventi previsti dal Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente’.

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1755 del 30.10.2017 con cui l’Amministrazione si determinava nel diffidare

- ad adempiere la Provincia di Barletta Andria e Trani alle funzioni di competenza con gli strumenti a disposizione nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità gestionale ed organizzativa. Il tutto tenuto conto della disponibilità di risorse assicurata sui fondi stanziati dallo Stato con piano Operativo adottato con delibera CIPE n. 55 del 1.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.4.2017, n. 88, serie generale, nonché sulle risorse finanziarie previste sul Piano di Tutela Ambientale;

- a concludere le procedure di intervento sostitutivo avviate con diffida ai sensi dell'art. 208 co. 13, in relazione all'impianto di Cobema srl;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2117 del 5.12.2017 di approvazione della rimodulazione del Piano di Attuazione.

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia di Bat n. 61 del 14.12.2017 avente ad oggetto 'discarica per rifiuti speciali non pericolosi Co.Be.Ma. srl - comune di Canosa di Puglia, Contrada Tufarelle. Esercizio del potere sostitutivo da parte dell'Amministrazione Provinciale'.

Vista la nota prot. 27816 del 28.12.2017 della Direzione generale per la salvaguardia e tutela del territorio e delle Acque, con cui il Ministero proponeva una pianificazione finanziaria in favore degli interventi ricadenti nel territorio pugliese per un valore complessivo di €. 64.514.842,61, nell'ambito del Piano Operativo "Ambiente" prevedendo, tra gli altri, la copertura del progetto di chiusura e post gestione ai sensi dell'art. 12 DLgs 36/2003 del sito Cobema srl, in Canosa di Puglia, per un importo complessivo di €. 5.000.000,00.

Rilevato che nella medesima pianificazione ministeriale parte delle risorse assegnate venivano programmate risorse finanziarie in favore di interventi già conclusi ed espunti dall'infrazione comunitaria 2003-2077 o già coperti da fondi provenienti da canali autonomi del Bilancio regionale.

Viste le note prot. n. 10268 del 27.7.2018 e prot. n. 13054 del 9.10.2018 della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche con cui si reiterava l'invito al Mattm di far conoscere lo stato di avanzamento delle procedure concernenti lo stanziamento delle risorse dello Stato di cui al Piano Operativo adottato con delibera CIPE n. 55 del 1.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.4.2017, n. 88, serie generale. Il tutto, con particolare riguardo al sito Cobema srl, stante l'urgenza di assicurare supporto finanziario all'intervento di parte pubblica, in danno del soggetto obbligato, e altresì posto in essere per evitare e scongiurare condanne comunitarie.

Vista la nota regionale, prot. n. 16552 del 20.12.2018 con cui la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche trasmetteva la bozza di Accordo di Programma alle competenti direzioni ministeriali, dando seguito all'impegno assunto durante la video conferenza tenuta con il Mattm, Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, in data 19.12.2018.

Vista la Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Commissione, che in relazione alla causa C-498/17 in data 21.3.2019 statuiva la mancata conformità alla Dir. CE 1999/31 del sito di discarica Cobema in Canosa di Puglia.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 9.4.2019 con cui la Regione Puglia, nelle more di concreti sviluppi sull'acquisizione delle risorse finanziarie previste nel Piano Operativo Ambiente, Del. Cipe 55/2016, stanziava fondi rinvenienti dai Patti per lo Sviluppo della Regione Puglia, prevedendo tra gli altri interventi quello previsto per il sito Cobema srl.

Vista la mail ministeriale del 20.5.2019 dalla quale si apprendeva della validazione dell'accordo di programma da parte della Direzione Generale per i Rifiuti e l'inquinamento e si confermava la disponibilità delle risorse del Piano Operativo "Ambiente", destinate tra l'altro agli interventi risolutivi delle infrazioni comunitarie e di adeguamento alla normativa europea.

Visto il resoconto della riunione del giorno 22.5.2019, giusta nota regionale prot. n. 6340 del 15.5.2019 di convocazione di un incontro tra Regione Puglia e Provincia di Bat finalizzato a stabilire il percorso amministrativo cui dar seguito in considerazione sia del provvedimento giuntale regionale 694/2019 sia della comunicazione ministeriale di disponibilità delle risorse della Delibera Cipe n. 55/2016.

Attesa l'opportunità di dar seguito alle procedure ministeriali di stanziamento delle risorse provenienti dal Piano Operativo Ambiente, tra l'altro propriamente istituite e previste per gli obiettivi prioritari del Governo Centrale di risoluzione delle infrazioni comunitarie.

Tenuto conto che nel percorso di condivisione tra Regione Puglia e Provincia di Bat, al fine di favorire un processo di semplificazione amministrativa, quest'ultima si assumeva le competenze e responsabilità del Soggetto attuatore, del Responsabile dell'intervento con contestuale qualifica di diretto Beneficiario delle risorse pubbliche, fatta salva l'attivazione di procedure di rivalsa e/o recupero a carico dei soggetti responsabili.

Tutto ciò premesso,

Considerato che in seguito, in data 12.6.2019, la Regione Puglia presso il Mattm teneva un incontro di condivisione della bozza definitiva di Accordo Programma, preliminarmente partecipata dalla Provincia di Barletta Andria e Trani.

Considerato inoltre che con pec del Mattm, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e della Tutela del Mare, veniva trasmesso alla Regione Puglia e alla Provincia di Barletta Andria e Trani il testo definitivo di Accordo di Programma ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza.

Rilevato che le procedure amministrative descritte sono derivate da una complessa azione di coordinamento tra amministrazioni sub statali finalizzata ad azioni risolutive dell'infrazione comunitaria 2011-2215, di competenza statale, relativa al sito Cobema srl.

Ritenuto necessario dare forte impulso istituzionale volto a determinare la chiusura dei procedimenti in adempimento alla normativa Europea e al Dlgs 36/2003, al fine di scongiurare il commissariamento statale, attesa l'assenza del presupposto giuridico dell'*inerzia* delle amministrazioni sub statali, stanti i provvedimenti giuntali della Regione Puglia n. 1755 del 30.10.2017, n. 2117 del 5.12.2017 e n. 694 del 9.4.2019 e il provvedimento di cui si propone l'adozione.

Visti gli artt. 114,117,118,119 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Vista la normativa comunitaria direttiva 1999/31/CE.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 2 co. 9 bis,9 ter, 9 quater.

Visto le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006, art. 208 co. 13.

Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 13.1.2003, artt. 12,13 e 17.

Vista le disposizioni contenute nella l. n. 59/1997, contenente la delega al governo per il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi, e nel decreto lgs. n. 112/1998.

Viste le leggi regionali n. 30/1986 art. 5, n. 17/2007 art. 6, secondo cui competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, gestione e post-gestione della discarica ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., è l'Amministrazione provinciale;

Visto l'art. 8 co. 1 e 2 della l. 5 giugno 2003 n. 131.

Visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50.

Richiamati inoltre gli artt. 50 e 54 del Tuel che prevedono poteri ordinatori in capo al Sindaco per la tutela della salute e della pubblica sicurezza, come già previsto dall'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Visto l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea.

Visti gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale".

Rilevato quanto sopra rappresentato, vista l'urgenza e l'importanza che il procedimento *de quo* riveste e ritenuto che la Regione Puglia debba coordinare l'iter procedurale per le funzioni di tutela e salvaguardia del

proprio territorio, fatta salva la competenza ministeriale in materia di infrazioni comunitarie e la competenza amministrativa dell'ente provincia, secondo quanto in epigrafe illustrato, **si propone alla Giunta:**

di approvare lo schema di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia e la Provincia di Barletta Andria e Trani, allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto "Per la realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D LGS. 36/2003 nel territorio della Regione Puglia";

di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione del medesimo accordo;

di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, con funzioni di modifica non sostanziale dello stesso;

di stabilire che il predetto schema di accordo individua la Provincia di Barletta Andria e Trani quale soggetto Responsabile dell'intervento, Soggetto Attuatore e Beneficiario delle risorse destinate all'intervento di chiusura definitiva e post gestione ai sensi del Dlgs 36/2003 relativa al sito Cobema srl per un importo complessivo stimato di €. 4.210.000,00 e post gestione come previsto dal Dlgs 36/2003;

di stabilire che il predetto schema di accordo prevede la diretta assegnazione di risorse finanziarie, a valere sui Fondi previsti dalla Del. Clpe 55/2016 destinati agli interventi prioritari di cui al Piano Operativo Ambiente, in favore della Provincia di Bat, esercente il potere sostitutivo giusta DPP di Bat n. 61/2017;

di stabilire che l'esercizio dell'intervento sostitutivo con pubbliche risorse dovrà prevedere l'avvio di procedure in danno nei confronti della società inadempiente nonché procedure di recupero, delle somme utilizzate per l'esecuzione della chiusura, nei confronti dei soggetti obbligati;

Di notificare il presente provvedimento alla Provincia di Barletta Andria e Trani, al Comune Canosa di Puglia, all'Agenzia Regionale del ciclo dei Rifiuti, all'A.R.P.A. Puglia, ASL/Bat, al Mattm, Direzione generale per la salvaguardia e tutela del territorio e delle Acque e Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGs. 118/2011 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare lo schema di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia e la Provincia di Barletta Andria e Trani, allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto "Per la realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D LGS. 36/2003 nel territorio della Regione Puglia";

di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione del medesimo accordo;

di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, con funzioni di modifica non sostanziale dello stesso;

di stabilire che il predetto schema di accordo individua la Provincia di Barletta Andria e Trani quale soggetto Responsabile dell'intervento, Soggetto Attuatore e Beneficiario delle risorse destinate all'intervento di chiusura definitiva e post gestione ai sensi del Dlgs 36/2003 relativa al sito Cobema srl per un importo complessivo stimato di €. 4.210.000,00 e post gestione come previsto dal Dlgs 36/2003;

di stabilire che il predetto schema di accordo prevede la diretta assegnazione di risorse finanziarie, a valere sui Fondi previsti dalla Del. Clpe 55/2016 destinati agli interventi prioritari di cui al Piano Operativo Ambiente, in favore della Provincia di Bat, esercente il potere sostitutivo giusta DPP di Bat n. 61/2017;

di stabilire che l'esercizio dell'intervento sostitutivo con pubbliche risorse dovrà prevedere l'avvio di procedure in danno nei confronti della società inadempiente nonché procedure di recupero, delle somme utilizzate per l'esecuzione della chiusura, nei confronti dei soggetti obbligati;

di notificare il presente provvedimento alla Provincia di Barletta Andria e Trani, al Comune Canosa di Puglia, all'Agenzia Regionale del ciclo dei Rifiuti, all'A.R.P.A. Puglia, ASL/Bat, al Mattm, Direzione generale per la salvaguardia e tutela del territorio e delle Acque e Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento.

di pubblicare sul BURP il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

Regione Puglia

Provincia di Barletta Andria e Trani

ACCORDO DI PROGRAMMA

*“Per la realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione
ex art. 12 D LGS. 36/2003 nel territorio della Regione Puglia”*

Il presente allegato è formato

da n° 15 fasciate

**Il Dirigente della Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Scannicchio", written over the printed name of the official.

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l'altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

TENUTO CONTO che l'obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall'ordinamento a carico del responsabile dell'inquinamento e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo di Programma oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo si configurano come interventi in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i dell'inquinamento;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che stabilisce un quadro giuridico per la gestione il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea;

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 1999/31/CE in materia di rifiuti che fissa una serie di rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, e stabilisce misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente (inteso come acqua, suolo e atmosfera), nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche, durante il loro intero ciclo di vita;

TENUTO CONTO che, in applicazione delle citate Direttive, sono state attivate numerose



procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime;

CONSIDERATO che con la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti sono stati fissati una serie di rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, e si sono stabilite misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente (inteso come acqua, suolo e atmosfera), nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche, durante il loro intero ciclo di vita;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 14 della citata Direttiva 1999/31/CE, che ha sancito criteri che garantissero discariche rispondenti a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che detto articolo ha inoltre stabilito che le discariche "esistenti" - individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data indicata all'art. 18 della prefata Direttiva, quindi al 16 luglio 2001- potessero essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, fosse stato ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro tale data dovevano essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica doveva presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, da adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l'Autorità competente a valutare il piano di riassetto avrebbe deciso, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto. È stato definito pertanto il termine del 16.7.2009 entro cui adeguare le discariche ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. A settembre 2009, la Commissione, con l'avvio della procedura d'infrazione 2011/2215 ha contestato che, il mancato completamento degli interventi di adeguamento o di chiusura di n. 102 discariche preesistenti (di cui 3 di rifiuti pericolosi) in Italia risultavano ancora discariche "esistenti" le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. A seguito di un carteggio fra la Commissione e le Autorità italiane, queste ultime hanno comunicato, con nota in data 16 maggio 2011, che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma ammontavano, a tale data, a n. 102 (di cui 3 di rifiuti pericolosi) Per la Regione Puglia sono state individuate n. 5 discariche ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Bari-Andria-Trani (di seguito BAT): Doria Giuseppe & C. snc, Cogeser srl e Fratelli Acquaviva snc, Igea Marmi srl e Cobema srl. La Commissione Europea il 17 maggio 2017 ha deferito l'Italia, alla Corte di Giustizia dell'Ue per la



mancata chiusura o adeguamento di 44 discariche, tra le quali ricadono le cinque discariche pugliesi Doria Giuseppe & C. snc, Cogeser srl e Fratelli Acquaviva snc, Igea Marmi srl e Cobema srl (Ricorso ex art. 258 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, depositato in data 17.8.2017, avvio della causa C-498/17T Violazione dell'art. 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE.

VISTE le Leggi regionali n.17/2000 e n. 17/2007 'Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale';

CONSIDERATO che il 17 maggio 2017, a seguito delle procedure conclusive di pre contenzioso, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per la mancata bonifica o chiusura di 44 discariche che costituiscono un grave rischio per la salute umana e per l'ambiente. Il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea potrebbe comportare per il nostro Paese una condanna al pagamento di sanzioni pecuniari;

VISTA la notifica alla regione Puglia da parte del MATTM con posta elettronica certificata del 6/9/2017 del ricorso depositato dalla Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea per il deferimento dello stato italiano alle procedure giudiziarie volte all'accertamento della violazione dell'art. 14 lett. b) e c) della direttiva 1999/31/CE;

CONSIDERATO che tra le cinque discariche ricadenti nell'infrazione comunitario 2011-2215 individuate per la regione Puglia, ricade il sito Cobema srl, in Canosa di Puglia;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del suddetto Fondo al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;



VISTO l'articolo 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione fondata sull'integrazione delle risorse FSC con quelle comunitarie;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-2020, di cui 1,9 miliardi di euro destinati alla tematica "Ambiente";

TENUTO CONTO che la citata Delibera CIPE n. 25/2016 stabilisce, tra le altre, le "Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";

VISTA la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo "Ambiente", predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un valore complessivo pari a 1,9 miliardi di euro, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA).

TENUTO CONTO che, nell'ambito del citato Piano Operativo "Ambiente" – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", sono stati programmati, tra gli altri, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, relativi a Siti di interesse Nazionale e Procedure di Infrazione, ricadenti nel territorio della Regione Puglia;

VISTA la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo";

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 25/2016;

TENUTO CONTO inoltre che,

- tra gli interventi previsti nell'ambito del citato Piano Operativo "Ambiente" il MATTM ha individuato come prioritario il progetto di chiusura e post gestione ai sensi dell'art. 12



D.Lgs. n. 36/2003 del sito Cobema in Canosa di Puglia, per un importo complessivo di € 5.000.000,00, giusta nota prot. 27816 del 28.12.2017;

- con nota regionale prot. n. 9284 del 9/8/2017 la Regione Puglia ha trasmesso la scheda tecnica di intervento, acquisita dall'autorità competente, provincia di BAT, per il complessivo importo di € 4.210.000,00;

CONSIDERATO che la Provincia di Barletta Andria Trani è individuata quale Responsabile Unico dell'Attuazione del presente Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione degli interventi ivi disciplinati;

TENUTO CONTO che, secondo le modalità previste dal presente Accordo, al fine di garantire la tempestiva e completa realizzazione degli interventi programmati la Provincia Barletta Andria Trani è individuata quale Soggetto Attuatore, soggetto Beneficiario delle risorse e Responsabile dell'Intervento occorrente alla *realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D. LGS. 36/2003* relativo al sito CO.BE.MA. srl in Canosa di Puglia, in qualità di Amministrazione deputata a eseguire l'intervento, garantendo azioni efficaci ed efficienti volte alla realizzazione e conclusione degli interventi disciplinati nel presente Accordo; tanto anche in considerazione dell'intervento sostitutivo avviato dalla Provincia di BAT, giusta DGP n. 61 del 14.12.2017, per *realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D. LGS. 36/2003* – discarica Cobema.

TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata dall'amministrazione beneficiaria in tutte le fasi procedurali nell'ambito e a seguito dell'adempimento delle procedure previste per la verifica e validazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO che la Provincia di Barletta Andria Trani e il MATTM, ciascuno per le proprie competenze, dovranno monitorare l'efficacia dell'intervento, con il supporto tecnico di Arpa Puglia;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante: "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*";



VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell'Adunanza dell'11.4.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma "*Per la realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D. LGS. 36/2003 nel territorio della Regione Puglia*", sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo le procedure di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATA la nota prot.n. 27816 DEL 28.12.2017 del MATTM – Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque, avente per oggetto: <*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 – Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 – Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"*>, contenente una previsione di interventi inseriti nel Piano Operativo Ambiente che ricadono nel territorio regionale tra i quali quello inerente la discarica denominata Cobema, coinvolta nella procedura di infrazione UE 2011/2215;

RICHIAMATA la nota prot. n 9284 del 9/8/2017 di trasmissione delle schede di intervento ambientale (D.lgs. n. 36/2003 e D.lgs. 152/2006), relativa al sito Cobema;

VISTA la Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Commissione, che in relazione alla causa C-498/17 in data 21.3.2019 ha statuito la mancata conformità alla Dir. CE 1999/31 del sito di discarica Cobema in Canosa di Puglia;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.



TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

la Regione Puglia

Provincia di Barletta Andria e Trani

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

**“Per la realizzazione degli interventi di *chiusura e post gestione ex art. 12 D. LGS. 36/2003*
nel territorio della Regione Puglia”**



Articolo 1**“Premesse”**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti - SGP) e trasferite alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 2**“Oggetto e finalità”**

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza e bonifica degli interventi nel territorio della Regione Puglia, con il presente Accordo è individuato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'intervento da realizzare, come puntualmente indicato al successivo articolo 4, Tabella 1.
2. L'intervento oggetto del presente Accordo, previsto nell'ambito del Piano Operativo “Ambiente”, è individuato dal MATTM quale prioritario rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare, con parere favorevole della Regione Puglia.
3. L'intervento oggetto del presente Accordo si qualifica quale ‘chiusura e post gestione ex art. 12 D. LGS. 36/2003’.

Articolo 3**“Soggetto Responsabile Unico dell'Attuazione”**

1. La Provincia di Barletta Andria e Trani è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate nel presente Accordo.
2. La medesima Provincia è individuata quale responsabile del monitoraggio per la realizzazione delle attività dettagliatamente indicate nella successiva Tabella 1 dell'articolo 4.
3. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano la Provincia di Barletta Andria e Trani quale responsabile unico della sua attuazione (RUA).

Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b. promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - c. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016.
4. Il Responsabile Unico dell'attuazione, nel caso di affidamento di prestazioni di servizio e di



lavori all'esterno, sentiti Regione e Mattm, potrà avvalersi di Enti e Soggetti pubblici qualificati e/o proprie Società in house, stipulando a tal fine apposite Convenzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia oppure procederà mediante apposite procedure di gara.

5. Nel caso in cui gli interventi sono in corso di progettazione, gli elaborati progettuali presentati dal RUA saranno sottoposti alla valutazione della Conferenza di Servizi indetta dall'Autorità Competente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la relativa approvazione.
6. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, si farà riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso;

Articolo 4

"Il Programma degli Interventi"

1. Le risorse disponibili per il finanziamento del presente Accordo, sono pari ad € 4.210.000,00. Nella successiva Tabella 1, come meglio specificato nell'Allegato Tecnico, è indicato l'intervento immediatamente attivabile.

TABELLA N. 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI COSTO E SOGGETTO ATTUATORE		
DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO (€)	SOGGETTO ATTUATORE
1. Comune di Canosa di Puglia COBEMA srl. Chiusura e post Gestione art. 12 D. Lgs, 36/2003	4.210.000,00	Provincia di BAT
VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO	4.210.000,00	

2. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dal Responsabile Unico dell'Attuazione.
3. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziato, il quadro finanziario potrà essere rimodulato su conforme, preventiva intesa tra le Parti.
4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, potranno essere riprogrammate su proposta della Provincia di Barletta Andria e



Trani, prioritariamente per eventuali interventi di completamento dell'intervento di chiusura e post gestione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003. .

5. L'intervento proposto dalla Provincia di BAT, Responsabile unico dell'Attuazione, nonché beneficiario delle risorse troverà copertura temporale fino al 31.12.2025, salvo eventuali proroghe, con le risorse previste nell'ambito del Piano Operativo "Ambiente", Delibera Cipe n. 55/2016.
6. Il fabbisogno finanziario occorrente alla post gestione riferita al periodo successivo al 31.12.2025 troverà copertura con risorse che il MATTM e la Regione, si impegnano a individuare, ove permanga la necessità in favore della Provincia di BAT.
7. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Puglia garantisce che l'intervento di cui al presente Accordo non ha usufruito né usufruirà di ulteriori finanziamenti, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari previo accordo fra le parti.
8. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo sono di competenza pubblica, ovvero in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili inadempienti. La Provincia di BAT si impegna ad attivare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire, in tempi certi, l'adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003.
9. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della Parte VI del Decreto Legislativo n. 152/06.
10. L'Accordo sarà ritenuto attuato solo dopo la comunicazione di approvazione della chiusura e comunicazione di avvio della post gestione rilasciata dall'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003.

Articolo 5

"Copertura finanziaria degli interventi"

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 4 – Tabella 1, ammontano a complessivi € 4.210.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo "Ambiente" – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016.
2. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.



Articolo 6

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione dell'intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - d. promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione dell'intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - e. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.
 - f. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto.
2. Il Ministero si impegna a garantire che la Regione Puglia e la Provincia di Barletta Andria e Trani ricevano tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Ambiente.
3. La Regione si impegna a continuare a svolgere il ruolo di coordinatore dell'iter procedurale per le funzioni di tutela e salvaguardia del proprio territorio, fatta salva la competenza ministeriale in materia di infrazioni comunitarie e la competenza amministrativa dell'ente Provincia giuste Leggi regionali n.17/2000 e n. 17/2007 'Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale'.
4. La Provincia di Barletta Andria Trani, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, si impegna, inoltre, a:
 - attenersi a quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente con riferimento alle modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di rimborso delle spese sostenute, adozione delle procedure di conservazione dei documenti relativi alle spese e i controlli effettuati, rispetto degli obblighi di informazione e



comunicazione delle attività.

- raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero.
 - Assicurare, attraverso la trasmissione di dati aggiornati sull'avanzamento fisico e finanziario degli interventi, il costante monitoraggio dell'intervento disciplinato nel presente Accordo al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato. Il monitoraggio è effettuato in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. d) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e con quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente.
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla elaborazione delle relazioni annuali di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
5. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, le Parti assicurano il necessario coordinamento e la condivisione dei dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto previsto dalla Circolare n. 1/2017 e ss.mm.ii. del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.
6. Entro il termine del 31.12.2025, salvo proroghe, data ultima per disporre delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016, saranno individuati nuovi canali finanziari per la copertura del fabbisogno occorrente al completamento dell'intervento proposto dalla provincia di Barletta Andria e Trani, ai sensi della vigente normativa, ove l'intervento non sia stato concluso.

Articolo 7

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di sottoscrizione e produce i suoi effetti fino alla fase di collaudo dell'intervento realizzato oggetto del medesimo.
2. Qualora l'inadempimento di uno o più dei Soggetti sottoscrittori comprometta l'attuazione dell'intervento previsto nel presente Atto, sono a carico del Soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso, fatti salvi impedimenti o cause di forza maggiore.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme nazionali di riferimento.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Dott.ssa Maddalena Mattei gentili

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio,
Sezione Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio

Provincia di Barletta Andria e Trani (BAT))
Vice Presidente della Provincia
Pasquale De Toma

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.



ALLEGATO TECNICO

Scheda sintetica dell'intervento previsto nell'Accordo di Programma

1	Titolo	Chiusura definitiva e gestione post-operativa della discarica per rifiuti speciali non pericolosi "COBEMA srl"	
2	Costo e copertura finanziaria	€ 4.210.000,00	
3	Oggetto dell'intervento	Lavori	X
		Servizi/forniture	X
4	Localizzazione intervento	Canosa di Puglia, contrada Tufarelle	
5	Descrizione dell'intervento	<p>Attesa la complessità dell'intervento, si prevedono le seguenti fasi:</p> <p>I – indagini preliminari sullo stato di fatto dell'impianto e sulle matrici ambientali</p> <p>II_A – redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e documentazione per screening di V.I.A.</p> <p>II_B - approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica previa procedura di screening di V.I.A.</p> <p>III – affidamento redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed approvazione</p> <p>IV_A – affidamento lavori di adeguamento, collaudo e gestione post operativa</p> <p>IV_B – esecuzione lavori di adeguamento, collaudo e gestione post operativa</p> <p>V – gestione post-operativa</p>	
6	Risultati attesi	Adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 36/2003	
7	Indicatori di realizzazione e risultato	<p>Report sullo stato ambientale e impiantistico</p> <p>Dichiarazione di chiusura ex art. 12, co. 3, d.lgs. 36/2003</p> <p>Esiti positivi del monitoraggio trentennale post-operativo</p>	
8	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	<p>Affidamento servizi (fasi I – II – III)</p> <p>Affidamento lavori e servizi (fasi IV – V)</p>	
9	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	<p>Piano di adeguamento al d.lgs. 36/2003 approvato con D.D.54/2005</p> <p>Progetto di fattibilità tecnico-economica</p> <p>Progetto esecutivo</p>	
10	Soggetto attuatore	Provincia B.A.T.	
11	Responsabile del procedimento	Ing. Francesco Lomoro	

